



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 128-1//2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale, chiesta in proprio, da **GZEDDA s.r.l.s.**, codice fiscale e partita iva 03698890922, con sede legale in Cagliari, via Francesco Cocco Ortu n. 5, cap 09128, in persona del legale rappresentante sig. Gianluca Zedda, socio unico ed amministratore unico, nato a Cagliari il 07/02/1985 residente in Quartu Sant'Elena, via Alghero n. 53, c.f. ZDD GLC 85B07 B354E, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Corda (c.f. CRDLSN70A07D612U) del Foro di Cagliari, giusta procura alle liti in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 18.6.2025, la società CZEDDA srls ha richiesto in proprio l'apertura della liquidazione giudiziale, allegando di versare in uno stato di insolvenza.

2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine



all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore.

Nella vicenda che ci occupa, i ricavi appostati in bilancio dalla società superano di gran lunga la soglia di Euro 200.000,00 per essi stabilita (cfr. bilancio 2023, che evidenzia ricavi da vendite per oltre 800.000 Euro).

La ricorrente è pertanto soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale.

3. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione di quanto allegato in ricorso e di quanto poi chiarito e dimostrato nel corso del procedimento (cfr. documenti allegati alla nota del 9.12.2025), nonché di quanto dichiarato dal legale rappresentante della società all'udienza del 14.10.2025.

In particolare, oltre ai decreti ingiuntivi ottenuti dai lavoratori per crediti retributivi e rimasti senza esito anche all'esito della esecuzione (cfr. docc. del 9.12.2025), sussiste un'esposizione debitoria della società nei confronti della Agenzia delle Entrate – per crediti già iscritti a ruolo, per un ammontare complessivo di Euro 138.551,59 – che evidenzia l'incapacità della ricorrente di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della Agenzia delle Entrate.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della GZEDDA s.r.l.s., codice fiscale e partita iva 03698890922, con sede legale in Cagliari, via Francesco Cocco Ortu n. 5, cap 09128, in persona del legale rappresentante sig. Gianluca Zedda;
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Andrea Doderò, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di



procedura civile:

ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 9.6.2026 ore 10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le



comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;

8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 15/01/2026 .

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti

